IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno XLV - Serie IV - Vol. II - Fasc. II - Febbraio 1920

SOMMARIO. — **ATTI DEL S. PONTEFICE.** — I. Il S. Padre e il *Monitore Ecclesiastico*, p. 37. — II. Lettera Ap. su le Missioni, p. 38. — **S. C. DEL CONCILIO.** — I. Decreto su l'astinenza nell'America latina, p. 46. - II. Ripristinamento dello « Studio », p. 47. - III. **Albinganen. et aliar.** Circa la sanazione di alienazioni, p. 49 — **S. R. ROTA.** — **Maurianen.** Nullità di sentenza e di elezione, p. 53. — **COMMISSIONE INTERPRET. CODICE.** — **Armacana.** Dubbi, p. 57. — **DISCUSSIONI.** — I. Circa la dispensa matr. data in foro sacramentale, p. 59. - II. Confutazione, p. 62. — **AVVERTENZA,** p. 68. — **RECENSIONI** (Laviano, Micheletti, Sacchi), p. 68 *bis*.

ATTI DEL SOMMO PONTEFICE

I. Il S. Padre e il "Monitore Ecclesiastico,,

Venerdì 23 p. p. il nostro Direttore fu ricevuto in privata udienza dal S. Padre, Cui umiliò il volume del 1919 ed espose il programma per la continuazione del Periodico. Sua Santità si degnò tutto gradire e approvare; anzi, volendo particolarmente attestarci la Sua benevolenza e fiducia, sul frontespizio stesso del volume presentatogli, alle parole: « Pubblicazione mensile a uso del Clero, fondata nel 1876 dal Card. C. Gennari », si degnò aggiungere di propria mano

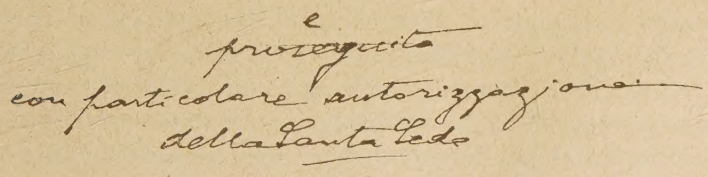

Insieme assicurò il nostro Direttore del Suo appoggio, e gli concesse speciali facoltà per porlo in grado di corrispondere ai doveri che la novella designazione impone; è peraltro superfluo avvertire che (a parte di ciò) questa prova di benevolenza e di fiducia non coinvolge l'autorità della Santa Sede in quanto il Periodico pubblicherà. Infine ben di cuore rinnovellò pel Direttore, pei suoi Collaboratori, per gli Associati e pei Lettori, una speciale

BENEDIZIONE APOSTOLICA.

II.

Lettera Ap. su le Missioni: [1] *parte prima e seconda* (cfr. pag. 5).

E primieramente rivolgiamo la parola a coloro che, in qualità di Vescovi o di Vicarî o di Prefetti Apostolici, presiedono alle sacre Missioni: da loro infatti immediatamente dipende la propagazione della Fede, ed è in loro che la Chiesa tien riposta la speranza della sua maggior espansione. Non ignoriamo quanto sia vivo in essi lo spirito dell'apostolato. Ci sono ben note le immense difficoltà ch'essi han dovuto superare e le ardue prove che essi hanno subìto, specie in questi ultimi anni, non solo per non perdere le posizioni già acquistate ma anche per dilatare sempre più il regno di Dio. Tuttavia, ben conoscendo il loro attaccamento e la loro filiale pietà verso questa Sede Apostolica, apriamo loro con piena fiducia il Nostro cuore, come farebbe un padre coi suoi figli. Pensino dunque innanzi tutto che essi devono essere l'anima della loro missione. Perciò siano specialmente col loro zelo di esemplare edificazione ai loro sacerdoti e cooperatori, esortandoli e incoraggiandoli sempre a maggior bene. Poichè tutti quelli che in qualsivoglia modo lavorano in questa vigna del Signore devono capire, sperimentare e diremo quasi sentire che essi nel superiore hanno un vero padre, vigile, diligente, pieno di premura e di carità, che, tutto e tutti abbracciando affettuosamente, condivide con loro gioie e dolori, che asseconda e promuove ogni buona iniziativa, che, in una parola, considera come cosa sua propria tutto ciò che a loro appartiene. La sorte di una Missione dipende, si può dire, dal modo con cui è diretta: perciò può riuscire assai dannosa la dappocaggine di chi la governa. Infatti chi si consacra all'apostolato delle missioni, abbandona patria, famiglia e parenti; si avventura spesso a un lungo e pericoloso viaggio, disposto e pronto a tollerare qualunque travaglio pur di guadagnare moltissime anime a Gesù Cristo. Se egli pertanto ha un superiore, che lo assiste in ogni

(1) Faremmo torto ai nostri Lettori se supponessimo ch'essi abbiano a trascurare queste mirabili pagine credendole rivolte soltanto ai Missionari: sono invece documenti pastorali di altissima importanza pratica e di straordinaria opportunità oggi, che non saranno mai meditati abbastanza da ogni « pescatore di uomini ».

circostanza con provvida carità, non v'ha dubbio, che l'opera riuscirà assai fruttuosa; altrimenti, v'è assai da temere che, egli abbattuto a poco a poco dalle contrarietà e dai disagi, finisca coll'abbandonarsi in braccio allo scoraggiamento e all'inerzia.

Inoltre chi presiede a una Missione, deve cercare di dare ad essa il massimo incremento e sviluppo. Essendo infatti affidato alla sua cura tutto il territorio della sua Missione, è chiaro che egli dovrà rispondere dell'eterna salvezza di tutti gli abitanti di quella regione. Perciò non si deve egli accontentare di aver conquistato a Cristo, fra tutta quella moltitudine, qualche migliaio di anime, ma procuri di coltivare e di mantener nella Fede i convertiti, in modo che nessuno di essi ritorni a battere i viali della perdizione: e non creda di aver compiuto interamente il suo dovere, se prima non si sarà adoperato con tutte le sue forze a cristianizzare anche il restante numero di infedeli, ch'è di solito di gran lunga superiore. Laonde, a facilitare vieppiù la predicazione del Vangelo, sarà di assai giovamento crear nuovi centri e nuove cristianità, che daranno poi luogo alla lor volta a nuovi Vicariati o Prefetture, quando si giudichi opportuno di suddividere quella Missione. Al qual proposito Ci piace di dare una meritata lode a quei Vicari Apostolici i quali così facendo contribuiscono a far prosperare il Regno di Dio; e che, ove non possono trovare nuovi cooperatori nel proprio Ordine, sono ben lieti che anche altri di diversa famiglia religiosa lavorino all'incremento della propria missione.

Al contrario, quanto sarebbe riprovevole la condotta di colui che, essendogli stata assegnata da coltivare una parte della vigna del Signore, la considerasse come esclusiva sua proprietà, geloso che altre mani gliela tocchino! E quale tremenda responsabilità non verrebbe egli ad incontrare dinanzi all'eterno giudice, specialmente se, trovandosi la sua piccola cristianità — come spesso avviene — quasi perduta in mezzo ad una moltitudine di infedeli e non bastando alla catechizzazione di questi la sua opera con quella dei suoi, si ostinasse a non chiedere l'aiuto di altri cooperatori! Invece il superiore della Missione, ch'è premuroso soltanto della gloria di Dio e della salvezza delle anime, da ogni parte, se occorre, chiama cooperatori, perchè lo aiutino nel suo santo ministero, senza badare se essi siano di un altr'Ordine o di diversa nazionalità, « purchè ad ogni modo sia annunziato Gesù Cristo »: e non solo chiama coadiutori ma anche coadiu-

trici, per le scuole, per gli orfanotrofi, per i ricoveri, per gli ospedali, ben persuaso che tutte queste opere di carità sono un mezzo efficacissimo nelle mani della divina Provvidenza per la propagazione della Fede.

Di più il buon Superiore della Missione non restringe la sua azione al suo solo territorio, disinteressandosi di quanto accade al di fuori; ma quando lo richieda la carità di Gesù Cristo o la sua gloria — la sola cosa che a lui importi — cerca di stare in relazione coi suoi colleghi circonvicini: vi sono infatti sovente degli interessi che riguardano la stessa regione, i quali non possono essere ben curati senza il comune accordo. Ed è pure assai vantaggioso per la religione che i capi delle missioni, potendo, tengano periodicamente delle adunanze per consigliarsi e incoraggiarsi a vicenda. Infine chi presiede alla Missione deve rivolgere le sue principali premure alla buona formazione del clero indigeno, sul quale specialmente son riposte le migliori speranze delle nuove cristianità. Infatti il sacerdote indigeno, avendo comuni coi suoi connazionali l'origine, l'indole, la mentalità e le aspirazioni, è meravigliosamente adatto a instillare nei loro cuori la Fede, perchè più di ogni altro sa le vie della persuasione; e perciò accade spesso che egli giunga con tutta facilità dove non può arrivare il missionario straniero.

Affinchè però possa arrecare i frutti sperati, è assolutamente necessario che il clero indigeno sia istruito ed educato come si conviene. Non è quindi sufficiente una formazione qualsiasi e rudimentale, tanto da poter essere ammesso al sacerdozio, ma essa deve essere completa e perfetta, come quella che si suol dare ai sacerdoti delle nazioni civili. Insomma non si deve formare un clero indigeno quasi di classe inferiore, da esser soltanto adibito nelle mansioni secondarie, ma tale che mentre si trovi all'altezza del suo sacro ministero, possa un giorno assumere egli stesso il governo di una cristianità. Poichè, come la Chiesa di Dio è universale, e quindi per nulla straniera presso nessun popolo, così è conveniente che in ciascuna nazione vi siano dei sacerdoti, capaci di guidare, come maestri e duci, per la via dell'eterna salute i propri connazionali. Dove dunque esisterà una quantità sufficiente di clero indigeno, ben istruito e degno della sua eccelsa vocazione, ivi la Chiesa potrà dirsi bene fondata e l'opera del missionario compiuta. E se mai si levasse il nembo della persecuzione per abbattere quella chiesa, non vi sarebbe da

temere che, con quella base e con quelle radici così salde, essa non fosse per resistervi vittoriosamente.

Invero questa Sede Apostolica ha sempre insistito perchè questo importantissimo compito fosse ben compreso dai Superiori delle Missioni e con tutto l'impegno effettuato: ne siano prova gli antichi e nuovi Collegi fondati in quest'alma Città per la formazione dei Chierici esteri, specialmente di rito orientale. E ciò non ostante, vi sono ancora purtroppo regioni, in cui, benchè la religione cattolica sia penetrata da secoli, non vi si riscontra che un clero indigeno assai scadente: come anche vi son dei popoli, che pure han già raggiunto un alto grado di civiltà sì da poter presentare uomini ragguardevoli in ogni ramo dell'industria e della scienza, e tuttavia, benchè da secoli sotto l'influenza del Vangelo e della Chiesa, ancora non hanno potuto avere Vescovi proprî che li governassero, nè sacerdoti così influenti da guidare i loro concittadini. Questo mostra che nello educare il clero destinato alle Missioni si è finora qua e là seguito un metodo assai difettoso e manchevole. Ad ovviare perciò ad un tale inconveniente, vogliamo che la S. C. di Propaganda Fide prenda, come crederà opportuno, misure e disposizioni adatte per le varie regioni; s' interessi della fondazione e del buon andamento dei Seminari sia regionali che interdiocesani; e sorvegli in modo particolare la formazione del clero nei singoli Vicariati e nelle diverse Missioni.

Ed ora rivolgiamo il discorso a voi, dilettissimi figli, quanti siete, coltivatori della vigna del Signore, da cui più direttamente dipende la propagazione della Fede e la salvezza di innumerevoli anime. Anzi tutto è necessario che voi abbiate un gran concetto della vostra eccelsa vocazione. Pensate che l'incarico a voi affidato è al tutto divino e che troppo è al di sopra dei piccoli interessi umani; perchè voi recate la luce a chi giace nelle ombre di morte, dischiudete la porta del cielo a chi corre verso la rovina eterna, considerando adunque che a ciascuno di voi fu detto dal Signore: « Scórdati del tuo popolo, e della casa di tuo padre » (Sal. XLIV, 11), ricordatevi che voi non dovete propagare il regno degli uomini, ma quello di Gesù Cristo, e non aggiungere cittadini alla patria terrena, ma alla celeste. Di qui si comprende quanto sarebbe deplorevole se vi fossero missionarî, i quali, dimentichi della propria dignità, pensassero più

alla loro patria terrestre che a quella suprema; e fossero preoccupati di dilatarne l'influenza, e di veder sempre e anzitutto celebrato il suo nome e la sua gloria. Sarebbe questa una delle più tristi piaghe dell'apostolato, che paralizzerebbe nel missionario lo zelo delle anime e ne sminuerebbe presso gl'indigeni ogni autorità. Questi infatti, quantunque barbari e selvaggi, troppo bene intendono ciò che vuole e cerca da loro il missionario, e conoscono, si direbbe, al fiuto, se egli ha per caso altre mire all'infuori del loro bene spirituale. Poniamo che egli non abbia del tutto deposto questi intenti umani, e non si comporti pienamnte da vero uomo apostolico, ma dia motivo a supporre ch'egli faccia gl'interessi della sua patria; senz'altro, tutta l'opera sua diverrà sospetta alla popolazione; la quale facilmente sarà indotta a credere che la religione cristiana non sia altro che la religione di una data nazione, abbracciando la quale, uno viene a mettersi alla dipendenza di uno stato estero, rinunciando in tal modo alla propria nazionalità.

E veramente ci recano gran dispiacere certe Riviste di Missioni, sorte in questi ultimi tempi, nelle quali, più che lo zelo di estendere il regno di Dio, apparisce evidente il desiderio di allargare l'influenza del proprio paese: e fa stupire che da esse non trapeli nessuna preoccupazione del grave pericolo di alienare in tal modo l'animo dei pagani dalla nostra santa religione. Non così il missionario cattolico, degno di questo nome. Non dimenticando mai che non è un inviato della sua patria, ma di Cristo, egli si comporta in guisa che ognuno può indubbiamente ravvisare in lui un ministro di quella religione che abbracciando tutti gli uomini, che adorano il Signore in ispirito e verità, non è straniero a nessuna nazione, e « dove non è Greco e Giudeo, circonciso e incirconciso, Barbaro e Scita, servo e libero: ma Cristo in ogni cosa, ed in tutti » (Colos. III, 11).

Un altro grave inconveniente da cui deve con ogni cura guardarsi il missionario, si è di cercare altri guadagni che non siano quelli delle anime. Non occorre a questo riguardo che spendiamo troppe parole. Come potrebbe infatti colui che fosse avido del danaro, zelare unicamente e convenientemente la gloria di Dio, e per promuoverla, salvando il suo prossimo, esser pronto a far gettito di ogni suo avere e dell'istessa sua vita? Si aggiunga, ch'egli in tal modo verrebbe a perdere molto della sua autorità e del suo prestigio presso gl'infedeli, specialmente

se questa smania di lucro, come facilmente accade, fosse già in lui diventata avarizia; chè nessuna cosa più di questo sordido vizio è spregevole al cospetto degli uomini e più sconveniente al regno di Dio. Il buon missionario invece imiti anche in ciò studiosamente l'Apostolo delle genti, il quale non solo potè dire di sè nella celebre esortazione a Timoteo: « avendo gli alimenti e di che coprirci, contentiamoci di questo » (I, Tim., VI, 8), ma ebbe in tanto pregio la fama di disinteressato, che pure in mezzo all'attività meravigliosa del suo ministero si procacciava il vitto col lavoro delle sue mani.

Senonchè, prima d'iniziare il suo apostolato, fa d'uopo che il missionario vi si disponga con un'accurata preparazione; quantunque si potrebbe osservare che non v'è poi bisogno di tanta scienza per chi va a predicare Gesù Cristo in mezzo a popoli rozzi e incivili. Infatti, sebbene sia vero che a convertire e salvare le anime è immensamente più efficace la virtù che il sapere; però, se uno non si sarà acquistato prima un certo corredo di dottrina, s'accorgerebbe in seguito del gran presidio che gli manca al successo del suo santo ministero. Poichè non è raro il caso che il Missionario si trovi senza libri e senza la possibilità di consultare qualche dotta persona; e che intanto debba rispondere alle obiezioni mossegli contro la fede, e sciogliere questioni e problemi difficilissimi. A ciò si aggiunge che, quanto più egli si mostrerà istruito, tanto maggiore sarà il credito e la stima che godrà fra la gente; in specie poi se si troverà tra un popolo che ha in pregio e in onore lo studio e il sapere: nel che sarebbe assai sconveniente che i banditori della verità fossero inferiori ai ministri dell'errore. Mentre pertanto gli alunni del santuario, chiamati da Dio, saranno preparati convenientemente per le missioni estere, dovranno essere istruiti in tutte le discipline che abbisognano al Missionario, sia sacre che profane. E ciò appunto vogliamo che sia fatto con ogni cura nelle scuole del Pontificio Collegio di Propaganda Fide di quest'alma città; dove pure ordiniamo che d'ora innanzi sia impartito uno speciale insegnamento di tutto ciò che ha attinenza colle Missioni.

La prima cosa che il Missionario ha da conoscere, è la lingua del popolo, alla cui conversione intende di dedicarsi. E non basta che ne abbia una conoscenza qualsiasi; ma bisogna che la possieda in modo da poterla parlare correttamente e con speditezza. Giacchè egli è debitore ad ogni sorta di persone, sì ai

rozzi che ai sapienti; nè può ignorare quanto sia facile ad uno che ben parli, cattivarsi la benevolenza di tutti. Riguardo alla spiegazione della dottrina cristiana, il diligente Missionario non usa affidarla ai catechisti, ma la ritiene per sè, come una mansione tutta sua propria, anzi come il principale dei suoi obblighi ben sapendo che per nessun'altro scopo egli è stato mandato da Dio, se non per predicare il Vangelo. Talvolta può accadere che come ministro e rappresentante della Religione, debba comparire davanti alle autorità del paese, oppure sia invitato a qualche adunanza di dotti: e allora come potrebbe egli sostenere il decoro del suo grado, se, per ignoranza della lingua, non sapesse esprimere i suoi pensieri?

Noi pertanto questo precisamente abbiamo avuto testè di mira quando, per dare sviluppo e incremento alla Chiesa in Oriente, abbiamo fondato qui in Roma uno speciale Istituto, perchè quelli che si daranno all'apostolato in quelle regioni, riescano ben addottrinati in ogni cosa, ma specialmente nella conoscenza delle lingue e dei costumi d'Oriente. E poichè questo Istituto ci pare di una grande opportunità, approfittiamo di questa occasione per esortare tutti i Superiori degli Ordini e delle famiglie religiose, a cui sono affidate Missioni in Oriente, di mandar quivi i loro alunni, destinati alle stesse Missioni, perchè vi acquistino una più perfetta coltura.

Ma innanzi tutto, a colui che si accinge all'apostolato, è indispensabile, come abbiamo già detto, la santità della vita. E invero, è necessario che sia uomo di Dio, chi Dio predica; che abbia in odio il peccato chi tal odio intima. Specialmente presso infedeli, che son guidati più dall'istinto che dalla ragione, è assai più profittevole la predica dell'esempio che quella della parola. Sia pur dotato il Missionario dei più bei pregi di mente e di cuore, sia pur pieno di dottrina e di coltura; ma se queste qualità non siano congiunte ad una vita intemerata e santa, ben poca o nessuna efficacia esse avranno per la salvezza dei popoli; anzi il più delle volte saranno di nocumento a lui stesso ed agli altri.

Sia egli adunque esemplarmente umile, obbediente e casto: sia specialmente pio, dedito alla preghiera e in continua unione con Dio, patrocinando con zelo presso di lui la causa delle anime. Poichè, quanto più sarà congiunto con Dio, tanto più abbondantemente gli sarà comunicata la grazia del Signore. Ascolti l'esortazione dell'Apostolo: « rivestitevi adunque come eletti di Dio,

santi ed amati, di viscere di misericordia, di benignità, di umiltà, di modestia, di pazienza » (Colos., III, 12). Col sussidio di queste virtù, rimossi tutti gli ostacoli, è facile e piano alla verità l'accesso nei cuori e non vi è volontà tanto pervicace che le possa resistere. Pertanto il Missionario, che, ad imitazione di Gesù Cristo, arda di carità, ravvisando anche nei più perduti pagani, dei figliuoli di Dio, redenti collo stesso prezzo del divin sangue, non si irrita per la loro rozzezza, non si sgomenta dinanzi alla perversità dei loro costumi, non li disprezza o disdegna, non li tratta con asprezza e severità, ma cerca di cattivarseli con tutte le dolcezze della benignità cristiana, per condurli un giorno all'amplesso di Gesù, il Buon Pastore. Al qual proposito egli suol meditare quel passo della Sacra Scrittura: « quanto è benigno e soave, o Signore, il tuo spirito in tutte le cose! Onde tu gli erranti a poco a poco correggi, e de' loro falli li ammonisci, e parli loro: affinchè messa da parte la malizia credano in te, o Signore. Ma tu dominatore potente giudichi senza passione, e con gran moderazione ci governi » (Sap., XII, 1, 2, 18). E quale mai avversità, qual traversia o pericolosa contingenza potrà scoraggiare un simile messo di Gesù Cristo? Nessuna: poichè, riconoscente com'egli è verso il Signore che l'ha chiamato a una missione sì eccelsa, tutto egli è disposto a tollerare generosamente, disagi, le villanie, la fame, le privazioni, la stessa morte più dura, pur di strappare anche una sola anima dalle fauci dell'inferno.

Con questi intendimenti e propositi, il Missionario, sull'esempio del divino Maestro e degli Apostoli, s'accinge fidente a compiere il suo mandato: ma si ricordi di riporre ogni sua fiducia in Dio. È tutto un lavorio divino, come dicemmo, la propagazione della Fede: poichè Dio solo sa penetrare nelle anime, illuminare le menti collo splendore del vero, accendere nei cuori la fiamma della virtù, e apprestare all'uomo le opportune energie perchè possa abbracciare e seguire ciò che egli ha conosciuto come vero e buono. Se quindi il sacro ministro non è soccorso dall'aiuto del Signore, sarà vano ogni suo sforzo. Contuttociò proceda egli pure animosamente nel suo lavoro, confidando nel soccorso della grazia divina, la quale non viene mai negata a chi umilmente la invoca.

A questo punto, non vogliamo lasciare senza una menzione la donna, che già fin dal primitivo evo cristiano ha sempre

efficacemente collaborato alla diffusione del santo Vangelo. E sono specialmente degne di una ben meritata lode quelle vergini consacrate al Signore, che si trovano in gran numero nelle sacre missioni, dedite o all'educazione dei fanciulli o ad altre svariate opere di pietà e di beneficenza: e vogliamo che esse da questa Nostra lode prendano nuova lena e coraggio per accrescere ognor più le loro benemerenze a prò della Chiesa; tenendo per certo che la loro opera sarà tanto più vantaggiosa, quanto più esse attenderanno alla propria perfezione spirituale.

Sacra Congregazione del Concilio.

I.

Proroga e modifica dell'indulto circa l'astinenza e il digiuno in favore dell'America latina e Isole Filippine. (*A. A. S.*, XI, 462).[1]

Decreto. — Plures ex America Latina Sacrorum Antistites nuper ab Apostolica Sede suppliciter expostularunt ut, iisdem perdurantibus causis, benigne renovaretur indultum circa abstinentiam et ieiunium die 1 ianuarii 1910 pro America Latina et Insulis Philippinis ad decennium concessum. Quum hae preces in generali conventu diei 8 novembris 1919 ad trutinam revocatae fuerint, E.mi Patres huius S. Congregationis Concilii memoratum indultum pro America Latina et Insulis Philippinis ad aliud decennium quidem prorogandum, sed, quo magis congrueret novi Codicis iuris canonici hac in re prae-

(1) La ragione per cui tale indulto fu concesso nel 1899 fu la « maxima difficultas, in qua, ob speciales regionis conditiones versantur fideles illarum dioecesium servandi communes leges de abstinentia et jeiunio ». È risaputo infatti che per quelle popolazioni tali astinenze sono gravissime a sopportarsi, tanto più che la quaresima cade da loro durante l'*estate* e l'autunno. Promulgato il Codice l'arciv. di Medellin domandò se l'indulto restava in vigore e ne ebbe in risposta dalla Comm. Pontif. « indultum datum a. 1910 permanere in suo robore, *sublatis obligationibus quae iure communi cessarunt vi can.* 1252; transacto autem decennio, servanda esse Codicis praescripta ». Ma la S. C., rimanendo tuttora le cause per cui l'indulto fu concesso, benignamente lo ha rinnovato, *togliendo gli obblighi aboliti dal Codice* (p. es. digiuno d'Avvento, astinenza nel giovedì santo, vigilia di S. Pietro), con che lo ha ancor più mitigato. Si noti l'alternativa lasciata fra le vigilie d'Ognissanti (che non era nell'indulto precedente) e quella di S. Pietro (abolita nel Codice).

scriptis, prout sequitur moderandum censuerunt. Quapropter statuerunt ut:

1° ieiunium sine abstinentia servetur: feria VI Quatuor temporum in Adventu, feriis IV Quadragesimae et feria V Maioris Hebdomadae; 2. ieiunium et abstinentia: feria IV Cinerum et feriis VI Quadragesimae; 3. abstinentia sine ieiunio: in Vigiliis: *a*) Nativitatis Domini, *b*) Pentecostes, *c*) Assumptionis B. M. Virginis, *d*) Apostolorum Petri et Pauli vel Omnium Sanctorum; 4. in reliquis vero servetur forma praecedentis Indulti, firmo etiàm, quoad abstinentiam et ieiunium, privilegio Nigritis et Indis Americae Latinae concesso a Leone XIII Constitutione *Trans Oceanum*, die 18 aprilis 1897.

Quam resolutionem in audientia subsequentis diei a subscripto Secretario relatam, SS.mus D. N. Benedictus PP. XV ratam habere et confirmare dignatus est, eamque publici iuris fieri mandavit, contrariis non obstantibus quibusvis.

Datum Romae, ex Secretaria eiusdem S. Congregationis Concilii, die 10 novembris 1919.

D. Card. Sbarretti, *Praefectus.*

I. Mori, *Secretarius.*

II.

Ripristinamento dello Studio (*A. A. S.* XI, 463).

Decreto. — Il Santo Padre, desiderando che i giovani sacerdoti, i quali abbiano compiuto il corso di diritto canonico, acquistino pratica nell'ordinario e regolare disbrigo degli affari ecclesiastici e nella particolare applicazione delle leggi canoniche in via amministrativa, il 28 ottobre 1919, nell'udienza concessa al sottoscritto cardinale Prefetto, si è benignamente degnato si ordinare il ripristinamento dello Studio presso la S. Congregazione del Concilio: il che viene effettuato con il presente atto.

L'ammissione allo Studio, secondo l'augusta volontà del S. Padre, è limitata ad un numero ristrettissimo di sacerdoti, ed all'uopo occorre che essi:

1° siano particolarmente raccomandati dal loro Ordinario;

2° abbiano conseguita la laurea almeno in diritto canonico;

3° siano muniti del *nihil obstat* da parte del Vicariato di Roma.

Ottenuta l'ammissione, dovranno frequentare lo Studio per un triennio, secondo le norme che verranno stabilite in apposito Regolamento. Allo spirare del triennio riceveranno, se meritevoli, il relativo attestato, che all'occorrenza potrà servire come speciale requisito.

Roma, dalla Segreteria della S. Congregazione del Concilio, 11 novembre 1919.

D. Card. SBARRETTI, *Prefetto.*

G. Mori, *Segretario.*

ANNOTAZIONE.

Non si conoscono le origini dell'antico *Studio* presso la S. C. del Concilio. Sembra che esso si sia sviluppato dallo « Studio » privato che aveva per sè il Segretario della medesima, come ogni altro autorevole giureconsulto e come l'hanno tuttora i maggiori giuristi laici: di qui si spiega anche come lo presiedesse l'« Uditore » di mons. Segretario. La prima menzione ufficiale se ne ha nel noto Regolamento di procedura emanato dal card. Ostini nel 1847, al n. 17, ove parlandosi delle allegazioni da distribuire per la plenaria si ordina che se ne diano « nel numero consueto a mons. Segretario e *suo Studio* ». Come esso fosse organizzato può vedersi nel lusinghiero cenno che ne dà il Borrix, *de Curia Romana*, (a. 1859) pag. 170 s., n. 70. Dopo il 1873 lo Studio divenne una istituzione ufficiale della S. C. del Concilio, quasi un apprendistato, ed ebbe, essendo cessata dalle sue funzioni la Rota, la facoltà di dare il diploma e titolo d'avvocato; sicchè numerosissimi ne furono i frequentatori, tra i quali possono ritrovarsi i nomi di quasi tutti gli ecclesiastici saliti poi ad uffici più eminenti.

Con la costituzione *Sapienti Consilio*, ripristinata la Rota nelle sue funzioni e nella sua facoltà di creare gli avvocati, lo Studio venne di fatto abolito. Ma se ne sentì sempre il bisogno per integrare la cultura degli ecclesiastici negli affari *amministrativi*, che sono grande e forse maggiore parte del governo diocesano, e che erano interamente sottratti alla Rota. Di qui l'opportunissimo decreto attuale, il quale non può meglio commentarsi che con le parole stesse del Bonix: « *Iunioribus presbyteris, qui sacrorum canonum disciplinam non tantum e limine salutare, sed et vere ingredi, et practice simul ac theorice callere cupiunt, plurimum suadeo, ut procurent se in dicto* Studio *admitti atque in eo sese exercent* » (1).

---

(1) A stampa ultimata ci viene comunicato il seguente *Regolamento*, di cui è parola nel Decreto:

« 1° La domanda per l'ammissione allo Studio presso la S. Congregazione del Concilio, corredata dei relativi documenti di cui nel citato decreto, sarà

III.

Risolvesi che la sanazione *di alienazioni fatte senza debita licenza è riservata sempre alla Santa Sede.* (Cfr. *A. A. S.*, XI, 382).

Albinganen et aliarum. — *Sanationis alienationum.* 17 maggio 1919. — Dal canone 1532 § 1, gli Ordinarii sono autorizzati a concedere la licenza per le alienazioni di beni ecclesiastici non oltrepassanti il valore di lire trentamila: debbono soltanto consultare il Consiglio amministrativo diocesano, se il valore è sotto le mille lire, e debbono invece riportare il consenso tanto del detto Consiglio, quanto del Capitolo cattedrale, se trattasi di valore tra le 1000 e le 30.000; oltre, s'intende, in tutti i casi, il consenso di coloro *quorum interest*. Supponiamo ora che un Capitolo cattedrale abbia alienato per es. un oggetto di valore per ottomila lire, senza potere interpellare il Vescovo; questi vien poi informato del fatto dai canonici stessi, che lo pregano di sanare il loro operato. Il Vescovo vede la convenienza della cosa, anzi la necessità: dal momento che l'autorizzazione sarebbe dipesa unicamente da lui, può senz'altro concedere la richiesta sanazione, dando ora quell'autorizzazione che avrebbe certamente data prima? E se può, deve di nuovo interpellare il Consiglio diocesano? È un caso pratico, come ognuno vede,

---

diretta al Cardinale Prefetto della medesima S. Congregazione. 2° L'ammissione allo Studio, che sarà ristretta a pochi e scelti sacerdoti dell'uno e dell'altro clero, verrà decisa nell'ordinario Congresso. 3° I sacerdoti ammessi presteranno giuramento *de munere fideliter adimplendo et de secreto servando* secondo la formola stabilita. 4° La pratica dello Studio durerà per un triennio, ma dovrà rinnovarsi ogni anno la domanda per la relativa iscrizione. 5° Lo Studio è sotto la direzione e vigilanza di mons. Segretario o di chi ne tiene le veci. 6° I sacerdoti apprendisti dovranno frequentare lo Studio almeno in due giorni della settimana da determinarsi secondo l'orario della Segreteria. 7° Gli studenti dovranno: *a*) studiare le posizioni che si propongono nella Congregazione plenaria, addestrandosi nella compilazione dei fogli d'ufficio secondo la prassi della Segreteria; *b*) studiare gli stessi fogli d'ufficio per riferirne con il loro voto scritto nell'adunanza mensile precedente alla plenaria; *c*) studiare le altre posizioni loro commesse, farne il ristretto in scritto e riferirne nelle adunanze settimanali, nonchè prestarsi ad altri lavori loro affidati. 8° Le posizioni ed i fogli d'ufficio non potranno rendersi ostensibili ad estranei e dovranno restituirsi alla Segreteria entro il termine prefisso ».

a risolvere il quale opportunamente l'Ordinario d'Albenga ha proposto alla S. C. i seguenti dubbi:

1° « An loci Ordinarius vi canonis 1532 sanare valeat pera- « ctas sine debita licentia alienationes bonorum ecclesiasticorum, « quorum valor non excedat triginta millia libellarum »; Et quatenus *affirmative*: 2° « An idem Ordinarius, quum sanatio- « nem impertitur, teneatur servare praescriptas normas canonis « 1531, § 2 et 3 ».

Gli Emi Padri risposero, nella Plenaria del 17 maggio 1919: « Ad I. *Negative*; Ad II. *Provisum* in I ». La quale risoluzione fu approvata dal S. Padre nell'Udienza del 18 successivo.

Le ragioni di tale risoluzione sono ampiamente esposte nel voto del Consultore pubblicato per intero insieme con la risoluzione. Gioverà riassumerle:

L'alienazione nel caso, è certamente *invalida*, poichè così la qualifica espressamente il canone citato 1530, § 1, n. 3: « Requiritur licentia legitimi Superioris, sine qua alienatio *invalida* est »: ed è chiaro che si tratta di vera nullità, non di semplice rescindibilità. Infatti a norma del can. 1680 si ha nullità quando *manca* uno degli elementi essenziali, o delle formalità tassativamente richieste per la validità; come qui manca affatto la licenza del Superiore, richiesta sotto pena di nullità; mentre si avrebbe *rescindibilità* se qualche elemento o formalità esistente fosse viziato da grave difetto: p. es. se la licenza del Superiore fosse stata estorta con timore, o frode (cfr. c. 1684).

Ora l'atto nullo, in diritto, semplicemente non esiste « paria sunt in iure non esse et nullum esse », e come quel che non esiste non può operare, perciò l'atto nullo non ha effetto alcuno giuridico, segnatamente non produce quell'effetto cui è destinato: « quod nullum est, nullum producit effectum ». Così nel caso dell'alienazione è esplicitamente detto (can. 1534, § 1) che la cosa ecclesiastica alienata senza le prescritte solennità, rimane giuridicamente in dominio della Chiesa, la quale può rivendicarla « contra quemlibet possessorem ».

L'atto nullo è *sanabile* o no? A rigore non dovrebbe essere sanabile: si sana infatti quel che esiste, sia pure con qualche malanno, ma l'atto nullo a rigore, non esiste. D'altra parte la sanazione come potrebbe avvenire? Non per *prescrizione*, com'è chiaro: la prescrizione infatti in tanto agisce, in quanto estingue l'azione che doveva porsi a un dato effetto: quindi agisce p. es.

nel caso di rescindibilità (cfr. 1684, § 2) se non si esercita entro un dato tempo l'azione rescissoria; ma l'atto nullo, ipso iure non produce alcun effetto, quindi nessuna azione è necessaria per salvaguardarsene: e perciò in caso di nullità neppure può parlarsi di prescrizione. Si confrontino le classiche norme del diritto romano: « Quae ab initio vitiosa fuit stipulatio, ex post facto convalescere non potest » (l. 210 *de div. reg. iur. ant.*, D. 48, 17): « Quod ab initio vitiosum est, non potest tractu temporis convalescere » (l. 29 e. t.), compendiate nella formola del diritto canonico Non firmatur tractu temporis, quod iure ab initio non subsistit » (reg. 18 iur. in VI).

E neppure, a rigore, potrebbe sanarsi l'atto nullo per *conferma*, o per ratificazione: la ragione è la stessa: non si conferma, non si ratifica, quel che non esiste. Se la conferma, o ratifica, o qualsiasi post-factum, cioè l'atto nuovo o addizionale, possa avere o produrre gli effetti a cui fu posto l'atto antico, nullo, è altra questione; ma che lo stesso atto nullo, cioè fin da principio non esistente e quindi inefficace, possa confermarsi in guisa da avere sin da principio esistenza e effetti, è una contraddizione in terminis, palese a ognuno.

Ma, allora come mai si parla dai giuristi, anzi dalla legge stessa, di nullità *sanabile* e *insanabile*? Lo abbiamo già detto: nel senso cioè se si possa, o no, attribuire a un atto nuovo, da porsi, il valore di sostituire nei suoi effetti, almeno *ex nunc*, l'atto nullo. P. es., il testamento fatto da un impubere è invalido: ma il testatore raggiunta l'età legittima, può confermarlo nelle debite forme. Questa conferma è l'atto nuovo, che ha *tutti* gli effetti del precedente, nullo.

Posta la questione in tali termini, non resta se non da vedere, in quali casi l'atto nuovo o addizionale, possa avere gli effetti che avrebbe dovuto avere l'atto nullo.

E bisogna distinguere: vi sono degli effetti che dipendono dalla semplice volontà delle parti: p. es. in contratti fra privati si suole talora aggiungere la clausola sanatoria, cioè una stipulazione addizionale per cui le parti si promettono a vicenda che non si avvarranno di qualsiasi azione di nullità contro il contratto stipulato, per sottrarsi agli obblighi di questo. Tale stipulazione è nuovo *obbligo*, differente dall'obbligo contrattuale, ma non produce vera sanazione: il contratto rimane nullo, e può impugnarsi da qualunque terza persona.

Altri effetti dipendono invece dalla natura stessa della cosa, o dalla volontà del legislatore (cfr. can. 1680). I primi non possono in alcun modo sanarsi, e non si otterranno se non con la *ripetizione integrale* dell'atto nullo, senza alcun difetto e in tempo debito; infatti in tali casi l'atto nullo non solo non esiste giuridicamente, ma neppure fisicamente: mancano cioè elementi essenziali alla sua costituzione. Così un contratto d'alienazione, in cui Tizio volendo cedere soltanto a Caio, cedesse invece a Sempronio da lui affatto escluso, deve semplicemente ripetersi a favore di Caio.

Quelli invece che dipendono dalla volontà del Legislatore, possono sanarsi, cioè annettersi ad un nuovo atto, ma dal *Legislatore stesso*, per modo di *dispensa*. Ossia il Legislatore che ha stabilito p. es. l'autorizzazione di una persona come necessaria alla validità di un atto, come può in un singolo caso dichiarare non necessaria quell'autorizzazione, prima dell'atto stesso, così può dichiararla non necessaria dopo l'atto; con che l'atto stesso, esistente *fisicamente*, viene a esistere anche *giuridicamente*, cioè ad avere quegli effetti giuridici per cui fu posto. Ma ciò è di competenza del solo Legislatore, pel principio che « omnis res per quascumque causas colligitur per easdem dissolvitur »: solo cioè chi ha facoltà di subordinare a determinate condizioni la validità di un atto ha la facoltà di scioglierlo da tali condizioni. Tale facoltà il Legislatore l'usa con l'esplicita sua dichiarazione di volontà, che può essere fatta tanto in casi particolari, quanto a modo di norma. Così nel diritto romano potevano sanarsi in dati casi per intervento del magistrato l'atto di adozione (l. 38, *de adopt.*, D. I., 7), l'alienazione di un fondo rustico fatta dal minore posto sotto alta tutela (l. 3, *si maior*, Cod. V., 74); e anche nel diritto canonico, un Capitolo poteva sanare, per ratifica, l'alienazione di un fondo fatta dal Prelato contro volontà del Capitolo stesso (c. 3., *de his quae fiunt a Praelato*, X, III, 10).

Ora nel nostro caso: è certo che l'alienazione fatta senza licenza del Superiore, è *sanabile*, poichè non manca all'atto un elemento essenziale, de iure naturae; ma solo una *solennità* di legge. Poichè però in tutto il Codice non si trova alcuna disposizione che autorizzi tale sanazione per modo di norma, vuol dire che il Legislatore ha riservato a sè la facoltà di convalidare nei singoli casi, come ha certo riservata a sè la facoltà di dispensare dalle prescrizioni relative.

Giustamente quindi fu risoluto come sopra.

Sacra Romana Rota.

Si dichiara nulla la sentenza emessa in merito dal tribunale di secondo grado provocato soltanto su una incidentale; si pronunzia valida nel caso l'elezione popolare del procuratore di una cappella (Cfr. *A. A. S.*, XI, 392).

Maurianen. seu Camberien. — *Nullitatis sententiae et electionis.* — 13 luglio 1918. — Tra i 400 e più oratorii eretti dalla pietà dei fedeli nella Diocesi di S. Giovanni di Moriana, vi è una piccola cappella di S. Bernardo, nel villaggio « La Borgée » la cui amministrazione e rendite vengono affidate da alcune famiglie dello stesso villaggio a un procuratore da loro liberamente eletto. Nel 1905, quest'incarico fu dato al Sac. G. B. Gilloz, il quale lo tenne fino al 1909, nel quale anno, dovendo lasciare la Diocesi, depositò il danaro della Cappella, circa L. 800, presso il pubblico notaio Buttin. Nell'anno seguente desiderando abbracciare la vita religiosa, chiese le solite lettere testimoniali al vescovo. Ma questi gliele negò, dicendo che, a norma dei SS. Canoni, doveva prima dar conto dell'amministrazione dei beni della cappella. Il Sac. Gilloz allora scrisse al Vescovo informandolo che i conti erano stati già resi, e il danaro era presso il notaio Buttin, e difatti tali titoli, nonostante l'opposizione della madre del Gilloz, furono per ordine del Vescovo, ricuperati dal parroco Durieux, alla cui parrocchia appartiene il villaggio La Borgée, e rimasero presso di lui per circa due anni, senza reclamo alcuno degli interessati.

La madre del Gilloz però si oppose a che il danaro rimanesse presso il parroco, e a mezzo di un procuratore, dopo uno scambio di lettere con la Curia, e dopo vari incidenti provocati dal fatto che, nel novembre del 1911, le famiglie del villaggio avevano eletto una nuova procuratrice della Cappella, provocò un regolare processo. Il Tribunale della Curia, con sentenza interlocutoria del 29 gennaio 1912, rigettò in limine litis, la istanza dell'attrice, per carenza d'azione. Contro questa sentenza appellandosi alla Curia Metropolitana di Chambery, questa, con sentenza del 5 agosto 1912, riformò la precedente e, entrando nel merito della causa, sentenziò che il Sac. Gilloz era stato ingiustamente spogliato, condannò il Sac. Durieux a re-

stituire i valori della Cappella al notaio Buttin in deposito e a dare il rendiconto della sua gestione; dichiarò l'abbate Gilloz semplicemente sospeso dal suo mandato di procuratore, per cui *sua madre* doveva provocare un'assemblea dei capi delle famiglie del villaggio per riconfermare il mandato al Sac. Gilloz, oppure dargli un successore.

Contro questa sentenza appellò in Rota l'abbate Durieux. La causa fu proposta, con l'intervento sia dell'Ordinario di S. Giovanni di Moriana sia del Sac. Gilloz e madre, con i seguenti dubbi:

« I. An constet de nullitate sententiae Curiae Cambériensis in casu. II. An sustineatur nominatio Procuratoris cappellae « La Borgée » facta in congressu 26 nov. 1911 ad eiusdem cappellae bona custodienda et administranda ». Ed il Turno Prior Sincero-Cattani, nell'Udienza del 13 luglio 1918 ha risposto *affermativamente* ai due dubbi, per le seguenti ragioni:

I. Circa la nullità di sentenza: In Rota, dei capi di nullità dipendenti da legge positiva, non si tiene conto che di tre soli, cioè difetto di citazione, di procura, di giurisdizione. Nel caso nostro, non mancava il mandato di procura nel giudizio a Chambéry, avendosi in atti il documento, lettera del 4 settembre 1911. E neppure sorgeva nullità per parte della citazione. Benchè infatti la citazione mandata al parroco Durieux dalla Curia di Chambéry sia difettosa, perchè non vi è apposto nessun termine di comparizione, senza del quale non si può avere contumacia, tuttavia il parroco, convenuto, di fatto venne in giudizio, con che ogni difetto fu sanato (v. Reiffenst., lib. II, tit. 3, n. 111 s.).

In quanto poi alla giurisdizione, il giudice metropolitano poteva benissimo ricevere e trattare l'appello della sentenza del Tribunale inferiore, benchè questa non fosse definitiva, ma solo interlocutoria, perchè sebbene interlocutoria aveva però valore di definitiva. E da una sentenza interlocutoria che ha valore di definitiva è lecito appellare a norma del Concilio Trid., cap. 20, Sess. 24, De ref.; Reiffenst., l. c., tit. 27, n. 18.

Competente però non era il Giudice Metropolitano a giudicare del merito della causa principale, perchè trattavasi di appello da sentenza di primo grado che in nessun modo era entrata nel merito della causa principale. Nè osta che la sentenza interlocutoria avesse nel caso valore di definitiva (v. Reiffen., tit. 27, de sent. et re iud., n. 25); poichè è chiaro che una volta cassata,

la Curia che aveva soltanto respinto la causa per carenza d'azione avrebbe potuto e dovuto discutere il merito. Nè vale opporre che il Tribunale di primo grado si era reso sospetto: questa eccezione infatti poteva e doveva del pari presentarsi al tribunale di primo grado e da esso vagliarsi (cfr. Pirh., l. II, tit. 28, de appell.; c. 41 eod.; can. 1615, I). Che se la suspicione sorgeva da altri motivi, contro cioè le *persone* dei primi giudici, avrebbe dovuto l'eccezione relativa essere proposta nell'inizio del giudizio, al tribunale di primo grado, e prima della contestazione della lite. Non essendo ciò stato fatto, non era permesso trattarne al Tribunale d'appello (cfr. c. 20, tit. 27, *de sent.;* Reiffenst.. *de appell.*, n. 268).

II. In quanto al merito della causa, dapprima si afferma la competenza della Rota a trattarla. Per prassi Rotale, quando al Tribunale è deferita una causa di nullità, questo giudica anche della questione principale (cfr. can. 1599, § 1, n. 2).

In quanto a questa, premette la sentenza che gli atti svoltisi nel processo presso la Curia di Chambéry non furono trasmessi integralmente al Tribunale, ma a tale difetto fu supplito con un processo suppletorio. Tutta la questione da risolversi riguardo alla validità dell'elezione controversa è nel vedere se effettivamente l'ufficio di procuratore era vacante alla data di essa, cioè nel novembre del 1911. Ora tale vacanza risulta sia dall'esame testimoniale che confermò la volontà del Gilloz di allontanarsi *definitivamente* dal paese, sia dallo scambio di lettere tra lo stesso Gilloz e il Vescovo per averne le lettere testimoniali *per abbracciare lo stato religioso*, sia dal fatto che egli lasciò la gestione della Cappella, rimettendone i beni e il rendiconto agli interessati, con che non aveva solo date, ma eseguite le sue *dimissioni*.

Essendo vacante dunque l'ufficio di Procuratore, deve dirsi valida la nomina fatta nella riunione tenuta dalle famiglie del villaggio il 26 nov. 1911. Al contrario si oppone l'invalidità:

1° Perchè l'elezione è stata fatta lite pendente, ed è perciò un « attentato ». Ma l'inibizione generale « Ut lite pendente nihil innovetur » proibisce qualunque innovazione che possa portare pregiudizio circa il *diritto controverso*. Ora non è questo il caso nostro perchè il diritto controverso nel caso era il possesso dei titoli della cappella, che erano detenuti dal parroco Durieux contro la volontà della Gilloz, cioè di uno degli interessati, e a questo non ostavano le decisioni prese in quella riunione, cioè di

eleggere un procuratore cui il Parroco avrebbe rimesso i titoli in questione. Inoltre non può dirsi neppure che allora si avesse la pendenza della lite in senso canonico, che si induce non per la presentazione del libello, ma con la citazione emessa e pervenuta alla parte citata. Ora il 26 novembre 1911, non vi era ancora la citazione, avendo solo il 2 dicembre l'attrice chiesto che la questione si risolvesse in via giudiziaria. (Cfr. Lega, *de iudic.*, I, 533).

2° Si oppone inoltre che l'attrice non fu invitata alla riunione in cui ebbe luogo l'elezione. Nè dagli atti nè dai testi consta di tale omissione, che del resto non sarebbe causa di invalidità dell'elezione, ma solo avrebbe dato all'attrice il diritto di una azione di spreto, da esercitarsi in tempo utile. Non essendosene l'attrice valsa, l'omissione stessa non ha avuto alcun effetto. (Cfr. Pirh., lib. I, tit. VI, n. 140 s., 143).

3° Altro motivo di nullità si vorrebbe desumere infine dal fatto che due sottoscrittori del documento d'elezione protestano che non furono presenti, nè sottoscrissero nulla. Fatta un'indagine in proposito, è risultato per uno, che la firma al documento era stata apposta da sua moglie; e, poichè il diritto di elezione, nel caso, spetta non agl'individui, ma alle famiglie, poteva benissimo la famiglia essere rappresentata da uno dei suoi membri. L'altro, chiamato da un giudice delegato dalla Rota, nessuna protesta ha fatto di questo genere.

Infine non eccede il diritto dei Vescovi quanto in quella riunione ha fatto il parroco Durieux *per mandato del suo Vescovo*, ricuperando dal notaio i titoli della cappella e indicendo l'elezione del nuovo Procuratore; tutto ciò infatti rientra nelle attribuzioni che il Conc. Trid. nel cap. 8 sess. 22 *de reform.* tassativamente assegna ai Vescovi, riguardo alla vigilanza su le cause pie, specialmente per quelle, che, come nel caso, hanno per oggetto il culto divino: « Episcopi, etiam tamquam Sedis Ap. delegati, omnium piarum dispositionum... executores... *omnia*, quae ad Dei cultum et animarum salutem conferunt, ipsi, ex officio suo... cognoscant et exsequantur »; e inoltre il diritto di indire le elezioni spettava nel caso al Parroco come preside della fabbriceria, per disposizione degli statuti diocesani. Nulla dunque ostando alla validità della elezione fatta, questa doveva sostenersi.

Così fu deciso, compensate le spese.

Commissione Pontificia per l'interpretazione autentica del Codice.

Lettera al Card. Logue, arciv. di Armagh, in risposta a dubbi circa l'ordinazione e le riserve di casi.

Lettera. — *E.mc Princeps.* — Ad dubia proposita ab Eminentia Tua Rev.ma, nempe:

1° Quisnam sit Episcopus proprius pro ordinatione illorum qui nullum domicilium habent (c. 956).

2° Utrum ille qui ordinetur a proprio Episcopo servitio alius dioecesis, incardinetur huic alii dioecesi iuxta canonem 111 § 2, an potius dioecesi proprii Episcopi iuxta canonem 969, § 2.

Et quatenus *negative* ad primam partem,

3° Quonam tempore incardinari debeat dioecesi cuius servitio ordinetur.

4° An peregrinus teneatur reservationibus loci in quo sit.

E.mi Patres huius Pontificiae Commissionis in plenario coetu diei 3 augusti 1919, responderunt:

Ad I. Prout dubium exponitur: est Episcopus loci in quo fit ordinatio, modo tamen ordinandus praevie acquirat domicilium cum iuramento ad normam canonis 956.

Ad II. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.

Ad III. Provisum in responsione ad II.

Ad IV. Affirmative.

Quae dum Eminentiae Tuae Rev.mae nota facio, manus E. T. R. reventer deosculor, meque profiteor,

humillimum et addictissimum famulum

P. Card. Gasparri.

Romae, 17 augusti 1919. Al. Sincero, *Secretarius.*

Annotazioni.

L'egregia Rivista *Irish Theological Quarterly*, che « debitamente autorizzata » pubblica nel suo fasc. di ottobre-dicembre 1919, p. 391, queste interessantissime risposte, osserva circa il primo dubbio: « La « risposta ad I non ci soddisfa e sembra dovuta a un malinteso. La « domanda, relativa al can. 956 riguardava coloro che, al momento « dell'ordinazione " non hanno domicilio ". La risposta invece prov- « vede " purchè abbiano domicilio ". Sembra un *lapsus memoriae*

« come quello evidente nello stesso can. 956: " Episcopus proprius « quod attinet ad ordinationem *saecularium* est, etc... nisi agatur... « de *religioso* professo ". La risposta, quindi, ci lascia ancora dubi- « tare: 1° Se l'intenzione espressa nel giuramento, unita, s'intende, alla « attuale residenza, sia sufficiente per acquistare il domicilio; 2° se. « p. es., uno studente irlandese, che non ha proprio domicilio, ed « è ordinato per una missione estera, ha o no il proprius Ordinarius ».

Non ci sembra che tali critiche siano giuste. Il can. 956 non fa che codificare in sostanza il diritto precedente; rimane dunque fermo come prima, che per l'ordinazione dei secolari, che non siano già incardinati (il che avviene per la prima tonsura) occorre il domicilio *qualificato*, ossia *o* unito all'origine, *o* corroborato dal giuramento. Chi non ha attualmente domicilio, che possa qualificarsi col giuramento, vale a dire, chi è *vago, deve* acquistarlo e qualificarlo prima dell'ordinazione, e *può* in tal modo ottenerlo nel luogo dell'ordinazione stessa. Giustamente quindi si risponde: il *vago*, può ordinarsi nel luogo stesso ove si trova nell'atto dell'ordinazione, purchè in quel luogo fissi il domicilio (cessando così d'esser vago) al che basta fissarvi la residenza, col proposito di restarvi (c. 92), il qual proposito, per l'ordinazione, deve esser inoltre garantito dal giuramento. Così cessa la ragione del primo dubbio che esprime l'egregia Rivista: per acquistar domicilio basta la residenza e l'animus (cfr. can. 92) e non occorre il giuramento: questo occorre, invece, per qualificare il domicilio all'effetto dell'ordinazione. Quanto poi al secondo dubbio della medesima: esser destinato alla missione (non diocesi) estera, non toglie che si abbia il proprio domicilio in patria e in essa anche il proprius Episcopus secondo il già detto (1). — Infine, riguardo al *lapsus memoriae* che sarebbe incorso nel can. 956, non lo troverà così grave, chi vorrà ricorrere al can. 964, n. 4 cui il Legislatore rimanda: vedrà infatti che si tratta bensì di religiosi, ma « quorum ordinatio regitur *iure saecularium* » e che perciò doveva trattarsi nel medesimo can. 956. A rigore il Legislatore avrebbe dovuto dire « Episcopus proprius, quod attinet ad ordinationem saecularium, *vel quorum ordinatio regitur iure saecularium* »; ma sarebbe stata cosa sì evidente da render superflua l'aggiunta.

Il secondo dubbio proposto, aveva forse lo scopo di avvertire una certa contraddizione tra il can. 111: « Per la prima tonsura il chierico *viene incardinato* nella diocesi per servizio della quale venne *promosso* », e il can. 969, § 2: « Il Vescovo può promuovere un proprio suddito, *destinato* però in futuro ad altra diocesi, *previa scardinazione e in-*

(1) Cfr. can. 111, § 1, « clerici *vagi* nullatenus admittuntur ». Appena è necessario dire che il *cum* iuramento della risposta, è copulativo, non già istrumentale!

cardinazione ». Ma è chiaro che si tratta di cose diverse: altro è venire ordinato per un'altra diocesi (cui si è quindi incardinato col fatto stesso della ordinazione), altro è venire ordinato e incardinato per la propria e probabilmente *destinato* ad altra.

La risposta al quarto dubbio è importantissima e chiara; conferma nel modo più autorevole quanto ragionammo a pag. 150 s. dell'anno passato, ove quindi trovasi sufficiente commento della presente. Si osservi inoltre che la riserva, a norma del can. 897 « consulit ordini publico », è compresa nell'eccezione del can. 14, § 1, n. 2.

DISCUSSIONI.

Quale estensione deve darsi al can. 1045, § 3, in cui si dà facoltà al parroco e al confessore di poter dispensare dagl'impedimenti matrimoniali?

I.

La questione è tutta qui: la espressione *pro casibus occultis* va intesa nel senso di soli *impedimenti occulti*, ovvero di impedimenti anche pubblici a norma del can. 1037, ma che in realtà sono occulti, i. e. *non noti*? La risposta, come vedesi, è praticamente interessante. Abbiamo consultato i varî Autori, dei quali riportiamo l'insegnamento.

a) Alcuni si accontentano soltanto di tradurre o di riportare integro il canone, sorvolando sulla questione; di essi v'è chi si spinge a sottolineare la espressione intera « *pro casibus occultis* » ovvero il solo aggettivo « *occultis* », quasi a richiamarvi l'attenzione del lettore. Così Mons. Bevilacqua, *Matrim. crist.*, 2, n. 179; Raia, *De matrimonio*, pag. 52; Ferrazza, *Gli imped. matrim.*, pag. 33; Arregui, *Summ. theol. moralis*, 3, 735, *b*); Sebastiani, *Summ. theol. mor.*, 3, 564, III; Gury-Tummolo, II, 835. V; Tanquerey, *Brevior sinopsis theol. mor. et past.*, 4, 1496; Pighi, *Cuisus theol. mor.*, 2, IV, 530, 3°; Genicot, *Instit. theol. mor.*, 8, II, 523-*bis*; *b*) Altri son proclivi a restringere la facoltà per i soli impedimenti per natura occulti, riferendo cioè quell'*occultis* a *impedimentis* di cui *casibus* farebbe le veci. Sono di quest'avviso Zetta, *Il Matrimonio*, n. 279, *b*) e Cerato, *Matrimonium*, n. 35, pag. 38, apertamente. *c*) Indirettamente poi vengono ad ammettere tale interpretazione Creusen-Vermeersch, *Summa novi iuris*, 2, n. 427, 4 *c*), in cui si richiama l'attenzione sulla natura dell'impedimento occulto, e Ferreres, *Comp. theol. moralis*, 10, II, 953, il quale, notato il caso con quasi le stesse parole del Codice, aggiunge: « Hic casus nunc raro accidere poterit, quia impedimenta, exorta ex copula illicita (i. e. natura sua *occulta*), sublata sunt per Codicem ». Il Noldin, *De Sacramentis*, 12, 589, 2, scrive al riguardo, interpretando questo canone: « Si deprehendit (i. e. parochus et confessarius) *impedimentum publicum* e. g. consanguinitatis, impedimentum revelandum

et matrimonium differendum est, donec obtenta sit dispensatio: id namque sine scandalo et sponsorum infamia fieri potest ». Da ciò risulterebbe chiara l'opinione dell'illustre moralista nel dare forza *restrittiva* all'*occultis;* più sotto intanto, specificando la facoltà, dopo di aver notato doversi trattare di soli impedimenti *dispensabili*, « in omnibus impedimentis iuris ecclesiastici, *sive publicis sive occultis* , per il parroco dice: « sed solum *in casibus occultis* »; sicchè si darebbe, come sembra, forza *estensiva* alla espressione, includendovi gli impedimenti non solo occulti, ma anche pubblici.

c) È il CHELODI, *Jus matrimoniale*, 2, 44, 2, il quale esplicitamente nota: « In can. 1045, § 3 dicitur « pro *casibus* occultis, non pro impedimentis. Qui modus loquendi videtur innuere extensionem facultatis dispensandi, ultra terminos can. 1037, in impedimentis occultis iuxta stilum S. P. ».

Tale la dottrina autorevole degli scrittori che hanno illustrato questo punto del nuovo Codice, in cui il celebre *casus perplexus* « iustis solemnibus sepultus est ». Quale la mia modesta opinione? — La espongo senza pretesa alcuna, nella speranza che presto si abbia un'interpretazione autentica. — 1° Non si può certamente più parlare, oggi, di *sospensione* o *cessazione* della legge dirimente o di *epicheia* in quel caso, come ammettevano illustri scrittori, perchè il Codice parla di *dispensa*. — 2° Il § 3 di questo canone dice: « *eadem facultate* », riferendosi a quella dell'Ordinario di cui nel § 1, in cui si legge: « *dispensationem concedere super* OMNIBUS *impedimenti de quibus in cit. can.* 1043 ». In questo canone poi, cui va riportato certamente anche il cit. § 3, non v'è dubbio che si parli di impedimenti anche pubblici. — 3° L'*occultis* quindi del medesimo § 3 non può riferirsi a *impedimentis*, dei quali già si è detto poter essere privati o pubblici, ma a *casibus*. — 4° Il senso perciò sarebbe che, quando tutto è preparato per le nozze e una sospensione di esse arrecherebbe un certo grave danno, anche morale, negli sposi, nè vi è tempo di far ricorso all'Ordinario, il parroco, o sacerdote assistente, o confessore possono dispensare da tutti gli impedimenti, occulti o pubblici, purchè *non noti*, cioè materialmente occulti, secondo lo stile della S. P.

Che di questa facoltà poi il confessore o il parroco *debba* servirsi anche nel caso di mala fede da parte di uno o di entrambi i contraenti, deve ammettersi: non distinguendo il canone, a niuno è lecito distinguere, epperciò, esistendo le *cause* per concedere la dispensa, questa va senz'altro concessa a tenore del medesimo dispositivo.

Alla interpretazione estensiva inoltre mi convince l'ultima clausola del canone e paragrafo in parola: « *nonnisi cum periculo violationis secreti* », la quale per di più mi induce a ritenere che oggi non è più necessario in quei casi, avvisarne l'Ordinario, se tale atto potesse risolversi in violazione di segreto. E si noti che è detto: « *secreti* »,

non già « *sigilli sacramentalis* », la quale dicitura di indole *restrittiva* avrebbe dovuto legare il solo confessore. Il segreto, al contrario, legherà *tutti*, parroco, sacerdote assistente e confessore, e verso *chiechessia*, non escluso l'Ordinario. Si ascolti CERATO, l. c.: « *In iure* dicitur periculum violationis *secreti*, non *dicitur sigilli sacramentalis*. Quare casus multipliciter contingere poterit; et profecto satis erit, si secretum servandum esset etiam erga solum Ordinarium; qui idcirco in casu nec postea certior faciendus esset de concessa dispensatione ».

Come vedesi, però, questa teoria, la quale peraltro mi sembra la logica interpretazione della legge, nella pratica sua attuazione potrebbe non essere priva di inconvenienti anche seri, quando, concessa la dispensa, p. e., dal confessore pel solo foro interno, di un impedimento pubblico, resterebbe sempre adito ad impugnare la validità del matrimonio nel foro esterno. Allora quid iuris? Da una parte la *dimostrabilità* dell'impedimento, dall'altra la dispensa realmente *concessa* ma non dimostrabile? Condivido, per la pratica, l'insegnamento del CHELODI, l. c.: « ... Alia quaestio esset an *parochus*, quando impedimentum probari possit in foro externo licet actu paucis notum, dispensare valeat etiam pro hoc foro, et interim teneatur curare adnotationem in libro secreto Curiae. Quod ex analogia iuris videtur affirmandum ». Che se il caso si presentasse al confessore, dovrebbe costui curare a che il penitente renda possibile una qualsiasi dimostrazione esterna in caso di ingiusta impugnazione. Credo troppo rigido il parere del NOLDIN su riportato, che cioè si debba obbligare il penitente a rivelare l'impedimento pubblico, sospendendo tutto. Vero è che una simile rivelazione non potrebbe arrecare e di fatto non arrecherebbe nè scandalo nei fedeli nè infamia negli sposi, trattandosi di cose di cui se non oggi, domani si può aver notizia; ma si noti che la legge, qui, più che del pericolo di grave male, dimostra premura del pericolo di violazione di segreto. Ad ovviare quindi ogni possibile inconveniente, la via praticamente sicura da seguire mi pare questa: persuadere il penitente che si presenti al parroco, cui esponga il caso concedendogli *esplicita facoltà* (e si consiglierebbe richiederla in *iscritto*) di *almeno annotare* nel registro segreto curiale la concessa dispensa dall'impedimento pubblico anche nel foro esterno.

Il Cardinale GENNARI, *Consultazioni morali*, 3, cons. 126, pag. 285, e *Mon. Eccl.*, XVIII, 137, trovava espediente la sanazione in radice in questo caso. Potrebbe oggi sostenersi consigliabile un tale suggerimento? No, certamente, data la *certa validità* del matrimonio, cui sopratutto ha voluto riguardare il Legislatore. Praticamente occorrerebbe un mezzo per evitare in foro esterno degl'inconvenienti quando la dispensa è concessa pel solo foro interno. E in verità non ne conoscerei altro, all'infuori di quello già esposto. Resta però sempre chiusa la via per ovviare l'inganno e la frode nel caso che non si volesse *in*

niuna maniera seguire il consiglio. *Quid iuris* allora? La interpretazione *verbale* porta alla conclusione che, anche qui, il confessore *debba* servirsi dei propri poteri e concedere la dispensa pel foro sacramentale. Vi si oppongono, certo, forti ragioni d'indole pratica che anche io riconosco gravissime; per di più si tratta di materia che per se stessa porta ad interpretazione *restrittiva* egualmente che *estensiva*. Solo forse, un'autentica dichiarazione perciò potrà giungere a dirimere autorevolmente questione tanto interessante su la quale, a ogni modo, credo necessario richiamare l'attenzione dei canonisti.

Socius.

II.

A nessuno sfuggirà l'importanza teoretica e pratica della questione qui trattata. Se la conclusione cui è venuto l'egregio scrittore (che cioè nel *foro sacramentale* il confessore può e anzi deve, anche se gli consti della mala fede del richiedente, dare la dispensa pure su impedimenti di lor natura pubblici, benchè attualmente, perchè e finchè lo vuole il richiedente, occulti) deve essere accettata senz'altro, ne consegue, com'egli stesso ammette, che il Legislatore ha lasciato larghissimo adito alla frode della legge; che non solo non ha eliminato, come era suo preciso dovere, al possibile, il conflitto tra foro divino ed ecclesiastico, ma anzi, a norma dei can. 1990 e ss., ha aumentato in modo straordinario i casi su cui il giudice *dovrebbe* pronunziare la nullità di matrimonio che in coscienza, dinanzi a Dio, sarebbero invece validissimi. I rimedi proposti a eliminare questi gravissimi, enormi inconvenienti, non solo, come riconosce lo stesso scrittore, rimarrebbero sempre insufficienti, ma, infine, snaturerebbero l'indole stessa dell'istituto giuridico cui si propongono giovare, consistendo in ultima analisi, a rimediare all'insufficienza del foro sacramentale col *sostituirvi* la dispensa in foro non sacramentale. Questa non può essere certo la logica intenzione del Legislatore, il quale deve essersi proposto che ciascun foro basti a se stesso e alle sue funzioni, senza che vi sia la necessità di ricorrere dall'uno all'altro.

Ma merita davvero il Legislatore una sì grave critica in materia così delicata e importante? Con tutto il rispetto per lo scrittore di questa nota, non posso crederlo, e mi accingo subito a dimostrarlo con lievi osservazioni.

La questione che egli dichiara principale e anzi totale, nel caso, se cioè nel can. 1045, § 3 la espressione pro *casibus* occultis, comporta anche impedimenti di natura sua pubblici, è invece del tutto secondaria, e non influisce menomamente sul mio dissenso. Anzi in questo consento pienamente con lui: *casus*, qui, non equivale affatto a *impedimenta* e ritengo perciò fondamentalmente errato quanto su la base

di tale equiparazione, ragiona p. es., il Fourneret, nella sua opera, del resto egregia, *Le mariage chrétien*, p. 297 ss., 301 ss. Dunque, per esser completi, abbiamo: 1° casi pubblici di impedimenti pubblici; 2° casi pubblici di impedimenti, per natura loro, occulti; 3° casi occulti di impedimenti, per natura propria, pubblici; 4° casi occulti di impedimenti occulti. Per conseguenza consento pure che nel can. 1045, § 3 la facoltà di dispensa, considerata complessivamente, comprenda anche i casi occulti di impedimento di natura loro *pubblici*.

Ma la questione non deve arrestarsi qui, ed in ciò è l'errore capitale dello scrittore. Non basta cioè aver posto in chiaro quel che la legge permette, in genere: bisogna anche vedere, per fermarsi nel nostro tema, *entro quali* limiti, e *con quali conseguenti obblighi* lo permette, prima di sentenziare che la concessione è imprudente ed espone a frodi e a gravi inconvenienti. Per esempio, pel can. 1044 il parroco che confessa uno dei coniugandi in fin di vita, ha certo tutta la facoltà di dispensare da tutte le quattro classi di impedimenti sopra accennate. Ha però egli libera scelta del foro in cui deve dare la dispensa? Potrebbe, e sarebbe forse prudente che potesse, nel solo *foro sacramentale* assolvere anche dagli impedimenti della prima e seconda classe? Certamente no: dispensare, vuol dire *eliminare* l'impedimento: occorre dunque che, dopo la dispensa, l'impedimento non rimanga più: occorre dunque che la dispensa lo esaurisca, e perciò sia equipollente in tutto alla natura dell'impedimento; sicchè il parroco di cui trattiamo, se vuole agire prudentemente, anzi efficacemente (che è a dire validamente), deve: se si tratta di impedimenti della prima e seconda classe dare la dispensa in foro esterno, *e quindi adempire al prescritto del can.* 1046; se si tratta di quello della terza classe, deve darla in foro interno non sacramentale, e *adempirà al prescritto del can.* 1047; *solo trattandosi di impedimento della quarta classe*, occulti di natura e di fatto, potrà bastare che la dia oralmente in foro *sacramentale*. Facendo altrimenti, è chiaro, per definizione, e senza bisogno di scomodare la Commissione di interpretazione autentica, che egli opererebbe inefficacemente, cioè invalidamente: dando, p. es., la dispensa in foro sacramentale su gli impedimenti della prima e seconda classe, li farebbe tuttora sussistere *in foro esterno;* su quelli della terza classe li lascerebbe intatti in *foro interno* non sacramentale, e eventualmente, cioè nell'eventualità accennata nel can. 1047, anche in foro esterno; solo per quelli di quarta categoria la dispensa sarebbe almeno di per sè, e d'ordinario, del tutto efficace perchè adeguata. Si ricordi l'assioma: « quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur », e tutto ciò sarà ben chiaro.

E ne discende anche per logica conseguenza, come, dal momento che il legislatore, al confessore non dà che facoltà di dispensa *in foro sacramentale*, non gli dà facoltà che su gli impedimenti della *quarta*

classe cioè occulti di natura e di fatto, o, se meglio piace, su casi occulti di impedimenti occulti, press'a poco come — a parlare grosso modo — l'Ordinario che dà a un confessore la facoltà di confessare solo gli uomini, non gli dà facoltà di assolvere peccati commessi da donne. Si può dubitarne? Bisognerà dunque dimostrare o dovremo aspettare il responso della prelodata Commissione, per concludere che nel foro sacramentale non possono dispensarsi altri impedimenti che quelli... che possono dispensarsi (ossia per cui basti la dispensa) in foro sacramentale?!

Applichiamo questo breve ragionamento al can. 1045, § 3 e vedremo quanto sia falsa, nel senso in cui la intende, la conclusione dello scrittore, al 4º: « che quando tutto è preparato per le nozze... il parroco, o sacerdote assistente, o *il confessore*, possono dispensare da tutti gli impedimenti occulti o *pubblici* purchè materialmente occulti ». Se si sottintende: ciascuno secondo le sue facoltà, sta bene: ma se ciò vuol dire che anche il confessore, che ha la facoltà ristretta al *foro sacramentale*, può assolvere da impedimenti pubblici, che di lor natura appartengono al *foro esterno*, e solo per accidens restano nel foro interno, è una contraddizione in terminis. Si rifletta ancora, se non basta, alla fine del can. 1047: « se la dispensa fu concessa nel foro sacramentale, qualora l'impedimento divenga pubblico, occorre una nuova dispensa *in foro esterno* »: dunque, in tanto può utilmente darsi la dispensa nel foro sacramentale, in quanto l'impedimento non è, nè passerà *mai*, almeno per quanto è moralmente prevedibile, nel foro esterno: e a ciò è necessario che l'impedimento sia anche *di natura sua* occulto. Può darsi infatti *per accidens* che un impedimento di natura sua occulto divenga poi pubblico, e ciò prevede il Legislatore in tal canone; ma è un'accidentalità rarissima, straordinaria; mentre l'impedimento di natura sua pubblico, *ratione sui*, e non per accidens, deva prevedersi che diverrà pubblico.

Se ciò sta fermo, come ne son persuaso, è chiaro che ogni accusato inconveniente svanisce. La *frode alla legge*, (e... alla sposa) non solo non è autorizzata e obbligatoria, come asserisce lo scrittore, ma neppure è possibile: se infatti il confessore non ha facoltà di dispensare validamente per impedimenti *natura sua* pubblici, come è dimostrato, nessuno può esigere che egli se ne avvalga.

Non è neppure a temere che la concessa dispensa venga ordinariamente posta alla mercè della mala volontà di chi la diede, poichè, eccetto che nel quarto caso, *in cui non occorre*, la prova giuridica si avrà sempre, a norma dei can. 1046 e 1047 nell'annotazione della dispensa *obbligatoria* nei tre primi casi.

Su quest'obbligo giova insistere, per dissipare anche le apparenti obbiezioni che muove lo scrittore. Il can. 1046 richiede la notifica della fatta dispensa al vescovo e la sua annotazione nel libro consueto

dei matrimoni: è chiaro che trattandosi di foro esterno « de concessa dispensatione *pro foro externo* » essa non si applica che al c. 1044, quindi logicamente il Legislatore *la restringe.* come obbligo, al « parochus aut sacerdos de quo in can. 1044 »; poichè il can. 1045, col fatto stesso che limita la facoltà « pro casibus occultis » non richiede che la dispensa pro foro interno sive extra sacramentali sive sacramentali, a seconda dei casi. Ma invece il dispositivo del can. 1047 (come mostra anche la sola sua sequela al can. 1046) non essendovi alcuna simile restrizione, si applica a tutt'e due i can. 1044 e 1045: ogni volta, cioè, che si dà la dispensa in foro interno non sacramentale (sia per indulto, sia per disposizione di legge come nei due detti canoni) è necessaria l'annotazione indicata nel can. 1047. Il dubbio contrario non ha alcuna ragione di essere, che nel cominciare il canone 1047 con le parole « Nisi aliud ferat S. Poenitentiariae rescriptum » per cui un lettore disattento potrebbe credere che il canone intero riguardi solo i casi di rescritti della Penitenzieria: ma è chiaro che, messa da parte la disattenzione, ognuno dovrà convincersi del contrario, cioè che la eccezione incidentalmente ivi accennata, non infirma affatto la regola che poi segue, da applicarsi per *tutte* le concessioni di dispense in foro interno, quindi anche per quelle dei can. 1044 e 1045 (1).

L'obbiezione apparentemente più grave la muove lo scrittore, su l'autorità del Cerato, interpretando la finale del § 3 del can. 1045 « vel nonnisi cum periculo violationis secreti » come obbligante a conservare il segreto anche verso l'Ordinario « qui idcirco, in casu, nec postea certior faciendus est de concessa dispensatione » (Cerato). Se si tratta di dispensa in foro sacramentale siamo d'accordo: se invece si tratta di dispensa in foro interno, non sacramentale, no: cioè le parole « cum periculo violationis secreti » vanno intese nel senso che il *segreto* (anche se non sia sigillo) va conservato con ogni *altra* persona, ma non già con l'Ordinario. E valga il vero.

Che questa nostra interpretazione sia sufficiente a salvare la clausola suddetta, in guisa che « verba legis aliquid operentur » è chiaro da sè; che tale interpretazione collimi naturalmente col caso esposto, è pur evidente: l'impedimento, di fatto occulto, ma di natura sua pubblico, viene scoperto poco tempo prima del matrimonio: *non c'è più tempo o possibilità di andare dal vescovo* e meno ancora di scrivere

(1) Basterebbe a convincere di ciò, il fatto che quelle parole « Nisi aliud ferat S. Poenitentiariae rescriptum », non furono aggiunte che nella redazione definitiva, avendo la medesima S. Penitenzieria fatto osservare che essa, in alcuni casi segretissimi, di impedimenti *natura sua* pubblici, che debbono rimanere occulti anche al Vescovo, usa sostituire alla detta annotazione nel libro segreto diocesano, l'annotazione in uno speciale registro della *S. Penitenzieria stessa.*

e d'aver la risposta in tempo utile; si potrebbe solo, p. es., telegrafare o telefonare; ma è chiaro che ciò porta il pericolo di violare il segreto verso altri: « adire... nonnisi cum periculo violationis secreto » e questo appunto intende il canone. Ma v'è di più: la nostra interpretazione è necessaria, come la *sola* che comporti il contesto e la ragione giuridica: il contesto: si dice infatti « pro casibus in quibus ne loci quidem Ordinarius *adiri* possit », dunque si presuppone che, se non ci fosse la mancanza di tempo, o il pericolo di far trapelare *ad altri* la cosa, il caso dovrebbe riferirsi all'Ordinario; la ragione giuridica: è chiaro infatti che tanto il can. 1044 e 1045 sono basati solo su la presunzione *iuris et de iure*, che l'Ordinario, se potesse intervenire, darebbe senz'altro la dispensa: la materiale impossibilità di consultarlo, almeno se non dipende dalla volontà delle parti, non deve privar queste del beneficio che egli darebbe: in altre parole, qui, il parroco, assistente o il confessore, si considerano come estensione — ci si permetta la parola — della personalità giuridica del Vescovo: dispensano in quanto può dispensare il Vescovo. Se dunque si suppone che il Vescovo non abbia diritto che il caso sia riferito a lui, si toglie la radice stessa, il fondamento giuridico stesso della dispensa.

Ma si dirà: anche noi abbiamo supposto poc'anzi (in nota) che vi siano dei casi segretissimi sebbene di impedimenti di natura loro pubblici, dei quali il Vescovo non ha diritto d'essere informato. È vero: ma allora siamo fuori del *caso perplesso* di cui discutiamo: in altre parole tale impossibilità di palesar la cosa al Vescovo, è una impossibilità *intrinseca*, anteriore e quindi indipendente da quegli « in iisdem rerum adiunctis » *estrinseci*, che legittimano ora la dispensa. Se, e in quanto il Legislatore abbia inteso concederla, quando all'impossibilità intrinseca si congiunga questa estrinseca, non ci sembra chiaro: ma ammesso che l'abbia concessa, non coprendola con le facoltà dell'Ordinario, di cui al § 1, dovrebbe averla concessa coprendola con quelle speciali della Penitenzieria, alla quale, quindi, come si suppone spetterebbe chiedere la dispensa se la si fosse potuta chiedere in tempo utile, così si dovrà notificare di poi la concessa facoltà. Su di ciò, sì, è opportuno che intervenga una dichiarazione autentica, che colmi una evidente lacuna, forse più teoretica che pratica.

Ma sul resto, sui mezzi pratici di ottenere la prova della concessa dispensa, eccetto nel foro sacramentale, cioè su impedimenti occulti di diritto e di fatto, è ad abbondanza provvisto nei can. 1046 e 1047, che ci fa meraviglia come lo scrittore non abbia affatto considerato: e la dispensa in foro sacramentale contenuta nei suoi naturali e necessari limiti non ha alcun *bisogno* di essere integrata con una dispensa in foro non sacramentale come suppone lo scrittore: che ciò sia utile, a prevenire anche la circostanza affatto straordinaria, e aliena dallo stato attuale di diritto e di fatto dell'impedimento, che questo, non

ostante la sua natura, divenga pubblico, posso ben concederlo: ma che sia necessario, no; essa, nei suoi limiti e nelle sue funzioni, basta e deve bastare a se stessa.

Ciò è tanto vero che debbo prevenire un'altra obbiezione: a che, infatti, si riduce tale facoltà del foro sacramentale? Impedimenti *dirimenti* iuris ecclesiastici, di natura loro occulti, il Codice, saggiamente, non ne lascia sussistere che ben pochi: appena qualche caso di consanguineità derivante da filiazione illegittima e qualche figura dell'impedimento di crimine. Ed è vero, ma è anche giusto che così sia: vuol dire che, all'opposto della contraria interpretazione, il Codice ha ridotto ai minimi termini il pericolo di conflitto tra foro divino e foro ecclesiastico; d'altra parte, se tale facoltà può esplicarsi maggiormente circa impedimenti solo impedienti, ciò non è senza utilità, per la purezza e santità del matrimonio cristiano, ed è certo più idoneo e confacente all'indole del foro sacramentale.

Ma tale interpretazione è restrittiva. Mi basta che sia logica, consona allo spirito della legge e alla natura delle cose. A che pro allargare la facoltà con l'interpretazione, quando tale allargamento finisce per rovinare la legge, lasciando, nel caso, alla mala volontà degli uomini, il far sussistere o no il matrimonio, col nascondere e svelare l'impedimento, senza possibilità di difesa? D'altra parte lo scrittore stesso deve riconoscere quanto la riforma di questo punto abbia *ristretto* la condizione precedente: a dirne una sola parola, prima si parlava di *cessazione di legge* nel caso perplesso (cfr. la magistrale Consultazione del card. Gennari citata dallo scrittore, la quale resta anche oggi il miglior commento di questi canoni); ora si tratta invece di dispensa. Anzi, se qualcosa può dirsi, la restrizione della facoltà ai soli *casi occulti*, anche se comprende, come concediamo volentieri, gli impedimenti di lor natura pubblici, è già gravosa: se infatti tale impedimento è molto più un impedimento di natura sua occulto, passa a esser pubblico soltanto pochi momenti prima delle nozze, se persiste l'ipotesi « nec matrimonium, *sine probabili gravis mali periculi*, differri potest usque dum *ab Ordinario* dispensatio obtineatur » e se a eliminarlo bastano le facoltà dell'Ordinario, di cui la personalità può estendersi, come vedemmo, al parroco e all'assistente, perchè fare incorrere piuttosto quel pericolo di grave male, che permettere a costoro di eliminarlo con una solenne dispensa in foro esterno, e vestita così di tutte le garanzie desiderabili? (1). È proprio il caso di dire: *dura lex, sed lex*. Ma ciò deve bastare, credo, a mostrare quanto

(1) Infatti la limitazione ai « casi occulti » fu solo introdotta nel penultimo schema; prevalse cioè, solo da ultimo la tendenza che vedeva il *grave male* principalmente nello *scandalo*, il cui pericolo non poteva più invocarsi nel caso.

sia alieno lo spirito della legge dalla eccessiva e dannosa estensione che ora si vorrebbe darle, fino a permettere, anche a scopo di doppia frode, di contentarsi della dispensa in foro sacramentale, p. es., anche dall'impedimento d'ordine sacro!

Concludiamo dunque con un accenno pratico: il confessore a cui, tanto « urgente mortis periculo », quanto poco innanzi il matrimonio, uno degli sposi rivelasse un impedimento dirimente di natura sua pubblico, segnatamente di quelli indicati nel can. 1990, (disparità di culto, ordine, voto solenne di castità, consanguineità legittima, affinità, cognazione spirituale), gli dichiari senz'altro ch'egli non ha facoltà utile a far sì che il matrimonio sia valido, come dev'essere, dinanzi alla Chiesa. Proceda, se è egli stesso l'assistente al matrimonio, o altrimenti rimandi al parroco o assistente, che procederà, in foro interno non sacramentale, richiedendo le generalità da trasmettere al registro segreto della Curia, promettendo per questa inviolabile segreto finchè l'impedimento non verrà propalato da altra parte; solo se prudentemente giudichi (il parroco o l'assistente) che vi siano ragioni di tener segreta la cosa anche al Vescovo — giudizio che non deve affatto darsi con tanta facilità — potrà convenire con la parte che le notizie siano invece trasmesse alla Sacra Penitenzieria dalla quale riceverà tutte le istruzioni del caso. E può dire senz'altro che soltanto a queste condizioni gli è concesso di validamente usare delle sue facoltà. È tanto poco e tanto ragionevole quello che richiede, che non sembra neppur verosimile venga negato dal coniugando: ma anche se avvenisse, tale negazione non basterebbe certo a mutare la legge, la quale, senza eccezioni, prescrive di procedere così in caso di dispensa in foro interno non sacramentale.

La Direzione.

Avvertenza. — *Omettiamo, questa volta sola, le altre consuete rubriche, non tanto per la ristrettezza dello spazio, quanto per la necessità che ci stringeva di rimetterci al corrente e di smaltire il materiale arretrato, senza di che non era possibile attuare i criteri esposti nel nostro Programma. Il prossimo numero del* Monitore *sarà invece un saggio completo di tale attuazione.*

Imprimatur: Fr. Albertus Lepidi O. P., S. P. Ap. Magister.
Imprimatur: † Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens.*

Antonio Gentili, *Gerente responsabile.*

Roma, Tip. dell'Unione Editrice, Via Federico Cesi, 45.